



QUESTURA DI TORINO

Divisione 3^a N. di Prot. Mass.F. 1/85

Torino 2 luglio 1985

Risposta a nota.....

Allegati

OGGETTO: Detenzione e trasporto armi - Uso sportivo.-

Art.45 del Regolamento per l'esecuzione del T.U. Leggi di P.S.:

Per gli effetti dell'art.30 della legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stili e simili.

Art.80 del Regolamento:

Sono considerati strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma dell'art.42 della legge: i coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri, le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi e, in genere, gli strumenti da punta e da taglio indicati nel secondo comma dell'art.45 del Regolamento.

Non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti: i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedente i quattro centimetri di lunghezza, son superiori i centimetri sei, purchè il manico non ecceda in lunghezza centimetri otto e, in possesso, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata; i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superiori i dieci centimetri di lunghezza.

Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso art.45, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti

./././.